



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Decreto di rettifica del Decreto 8 agosto 2019 concernente modifiche ordinarie del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Piemonte”.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto 8 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2019, concernente le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Piemonte”;

VISTA la nota del 10 settembre 2019 del Consorzio di tutela Vini Barbera d’Asti e vini del Monferrato, con sede in Costigliole d’Asti (AT), con la quale sono stati segnalati taluni refusi ed errori di trascrizione nel disciplinare di produzione, allegato al predetto decreto di modifica, relativamente ai seguenti articoli del disciplinare:

- articolo 6 comma 1, il riferimento alle tipologie Piemonte Cabernet e Piemonte Cabernet Franc, non è stato inserito nella relativa descrizione delle caratteristiche al consumo, sebbene previste all’art.1 del disciplinare;
- art.5 comma 2, per la tipologia Piemonte Cortese, la resa di uva/vino e la produzione di litri di vino per ettaro, non è stata aggiornata, come previsto nella richiesta di modifica, laddove era uniformata ai limiti previsti per il vino DOC Piemonte Cortese nelle versioni frizzante e spumante;
- articolo 7 comma 12, norme di etichettatura, relativamente all’utilizzo della specificazione “storico” per i vini spumanti, è stata omessa la tipologia “Piemonte Cortese”, che è invece prevista nell’allegato 2 relativo alla delimitazione della zona di produzione per la citata menzione “storico”;
- articolo 8, l’elenco delle tipologie che possono essere confezionate in contenitori alternativi, non è stato aggiornato con l’inserimento delle nuove tipologie Piemonte con indicazione di vitigno Bussanello, Cabernet, Cabernet Franc, Croatina, Pinot grigio, Riesling e Viognier;

RITENUTO di dover apportare le conseguenti rettifiche al citato disciplinare di produzione consolidato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale n. 19899 del 19/03/2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTA la nota del Ministro prot. n. 8326/2019 GAB del 01/08/2019, con la quale sono state fornite indicazioni al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e, in particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati, per un periodo non superiore ai 45 giorni, "a svolgere le attività amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione alle relative direttive.";

VISTA la nota del Capo Dipartimento, n. 2957 del 09/09/2019, con la quale sono state impartite istruzioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa della Direzione Generale per la Promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in assenza temporanea del Direttore generale, ed in particolare sono state confermate tutte le autorizzazioni e gli adempimenti della citata direttiva direttoriale n.19899 attribuite alla responsabilità dei Dirigenti;

DECRETA

Articolo unico

Al disciplinare di produzione consolidato dei vini a denominazione di origine controllata Piemonte, di cui al decreto 8 agosto 2019 richiamato in premessa, sono apportate le rettifiche di seguito indicate:

- all'articolo 5, comma 2, nella tabella relativa alle rese uva/ vino e alla produzione massima di vino in litri per ettaro, per la tipologia Piemonte Cortese, i valori "70%" e "9100" sono rispettivamente sostituiti con i valori "75%" e "10.500";
- all'articolo 6, comma 1, nella descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia "*Piemonte Cabernet Sauvignon*", la dicitura "*Cabernet Sauvignon*" è sostituita con la dicitura "*Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Cabernet*";
- all'articolo 7, comma 12, nella descrizione delle tipologie di vino spumante che possono utilizzare la specificazione "storico" è inserita la tipologia "*Piemonte*" Cortese;
- all'articolo 8, comma 1, l'elenco delle tipologie che possono essere confezionate anche in contenitori alternativi al vetro, è integrato con l'inserimento delle seguenti nuove tipologie: "*Piemonte Bussanello, Piemonte Cabernet, Piemonte Cabernet Franc, Piemonte Croatina, Piemonte Pinot grigio, Piemonte Riesling e Piemonte Viognier*".

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità – Vini DOP e IGP e di tale pubblicazione sarà dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)